VERBALE DI ACCORDO

Addì 17 gennaio 2019, in Roma – sono presenti le sottosegnate parti:

Per la Società
Poliedro società Cooperativa rappresentata da TRAINO Leonardo;

Per le OO.SS.
La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata da Gaetano Iacobucci e Sandro Gentili;
La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata da Giorgio Ghiglione;
La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata da Valerio Tota;
La UGL AF Segr. Naz. rappresentata da Sandro Vacata;
La Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata da Sabrina Mancini;
La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata da Claudio Fiorenza ed Andrea Fiorenza

Oggetto : Contratto di solidarietà appalto TRENITALIA-LOTTO 3

Premesso che

il R.T.I. Manitalidea S.p.A. (in qualità di mandataria) con l'Azienda Il Poliedro Soc. Coop. (in qualità di mandante) risulta l'assegnatario dell'appalto relativo ai servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali – Committente Trenitalia S.p.A. – Lotto 3 (impianti di IMC Roma, Perugia, Roma Ostiense, Terni);
le Parti, in data 17 gennaio 2017 , si sono incontrate per esperire le procedure di cambio d'appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 CCNL Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti –TRENITALIA -LOTTO 3;
nell'incontro di cui sopra, il RTI ha fatto presente le criticità relative all'appalto di cui in oggetto e la necessità di interventi e misure strutturali sul personale finalizzato a ricondurre, ad un appropriato rapporto tra le attività produttive e il numero degli addetti;
l'esecuzione operativa dei servizi in appalto sopraindicati relativamente alle Provincie di Terni e Perugia è stata affidata alla società Il Poliedro Soc coop;
la società e le OO.SS. hanno stipulato in data 17 gennaio 2017 un contratto di solidarietà e successivamente rinnovato in data 10 gennaio 2018 nei confronti del personale presente sulle unità produttive di (Perugia 5 – Terni 7);
nonostante la Società si sia attivata, mediante l'utilizzo del Contratto di Solidarietà, gli esuberi che avevano generato il precedente ricorso all'ammortizzatore sociale sono ancora presenti;
per quanto sopra la società ha convocato una riunione con le OO.SS. in data odierna, nel corso della quale le OO.SS. hanno ribadito alla società di poter individuare eventuali soluzioni alternative in riferimento al problema occupazionale suindicato;

Tutto ciò premesso

Le parti concordano altresì, al fine di favorire il riassorbimento degli esuberi, di attivare in qualsiasi momento di vigenza del presente ammortizzatore sociale, previo confronto con le oo.ss. firmatarie del presente accordo, di lavoratori con la non opposizione nche procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 ex legge 223/91, così come previsto dalla circolare n. 32 del 19/12/2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

sulla gestione di n 7 lavoratori in esubero mediante la proroga d**ell'istituto del Contratto di Solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 del D. Lg 148/2015 a valere per il periodo dal 18/01/2019 al 17/01/2020, onde poter scongiurare il ricorso a riduzioni di personale cosi come specificato in premessa,**

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e s.m.i.;
l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38 ore settimanali così come previsto dal CCNL di categoria applicato dalla società;

<u>Ambito di applicazione</u>:

l'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà tutto il personale pari a 12 lavoratori presenti sull'appalto come meglio riportato nello specifico elenco allegato al presente accordo;

Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 18 gennaio 2019 fino al 17 gennaio 2020 per 12 mesi, rinnovabili;

Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarieta' sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 d.lgs 148/2015 nella percentuale media del **60%** . La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo considerato.

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- Giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Deroghe all'orario concordato

le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le Rsa/RSU d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare l'orario ridotto in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Interventi aziendali per favorire l'occupazione

Le misure che la Società intende intraprendere, nel periodo 2019 per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.
L'indennità di solidarietà sarà anticipata dall'Azienda onde evitare traumi economici ai lavoratori interessati.

Le parti si impegnano altresì, al fine di favorire il riassorbimento degli esuberi, a trovare tutte le possibili soluzioni in vigenza del presente ammortizzatore sociale.

La società e le OO.SS. concordano di verificare l'attuazione del Contratto di Solidarietà di norma ogni bimestre o su istanza di una della parti .

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da due pagine e l'allegato 1)

Per la Poliedro soc. coop _____

Per la Filt CGIL _____

Per la Fit CISL _____

Per la Uiltrasporti UIL _____

La UGLTAF _____

Per la Fast Confsal _____

Per la Salpas Orsa _____